



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta:

dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente

dr. Marina Tucci consigliere

dr. Mario Montanaro consigliere

Vista l'istanza di revoca dell'ordinanza del 7 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., emessa all'esito dell'udienza in pari data svolta in modalità cartolare;

rilevato che l'ordinanza va revocata in quanto le tempestive note scritte dell'appellante e pure quelle dell'appellato sono state visibili sulla Consolle del magistrato solo in data 9 ottobre 2024;

* * *

Impregiudicata ogni decisione sulle questioni giuridiche sollevate con i primi tre motivi di appello;

rilevato che i primi due motivi di appello (anatocismo e fido di fatto) non necessitano di ricalcolo da parte del CTU che ha svolto la perizia in primo grado, essendo già presenti i ricalcoli alternativi, mentre, quanto al ricalcolo richiesto con il terzo motivo, appare opportuno disporre l'integrazione della CTU svolta in primo grado, affinché l'ausiliare sviluppi anche il ricalcolo della "IPOTESI n° 5 PROSPETTO n° 10" sulla base del criterio del "saldo rettificato" al fine di individuare le rimesse solutorie prescritte;

PER QUESTI MOTIVI

Revoca la precedente ordinanza in data 7 ottobre 2024;

nomina CTU la dr.ssa _____ con studio in Roma via _____

affinché integri la relazione svolta nel giudizio di primo grado rispondendo al quesito sopra indicato;

concede termine fino al 25 novembre 2024 per depositare atto contenente generalità, indirizzo dello studio, presenza di eventuali incompatibilità, giuramento, indicazione del giorno di inizio delle operazioni peritali, eventuale richiesta di acconto;

concede termine alle parti fino alla data di inizio delle operazioni peritali per la nomina dei propri CTP;



concede termine al CTU di giorni 90 dall'inizio delle operazioni peritali per la comunicazione della prima relazione alle parti;

concede ulteriore termine di giorni 30 alle parti per la comunicazione al CTU di eventuali osservazioni critiche alla relazione;

concede ulteriore termine al CTU di giorni 30 per la risposta alle osservazioni critiche ed il deposito della relazione.

Rinvia per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del **21 febbraio 2028** e dispone **la trattazione scritta** ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

concede termine **sino a 30 giorni prima dell'udienza** indicata per il deposito di note conclusionali e sino alle ore 9,00 del 21 febbraio 2028 per il deposito di note sostitutive della presenza in udienza;

si avvisano le parti che in caso di inosservanza del termine per il deposito delle note conclusionali entro 30 giorni prima dell'udienza, la decisione della causa potrà essere rinviata;

si avvisano le parti che in mancanza delle note sostitutive della presenza all'udienza la causa sarà rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Si comunichi.
Roma, 10 ottobre 2024

Prospetto CTU aggiunto dall'Avv. Dario Nardone

PROSPETTO N° 10 - IPOTESI N° 5 - accoglimento osservazioni Dr. CAPPELLUTI per [redacted] SRL									
Saldo finale ricalcolato dal CTU A CREDITO DEL CORRENTISTA								€ 234.920,13	
Saldo indicato nell'estratto conto								-€ 36.132,61	
Ristorno competenze								€ 271.052,75	
Nel prospetto n° 10 è stata effettuata l'elaborazione contabile seguendo i criteri appresso indicati:									
A) Calcolare il numero di giorni tra una data operazione e quella successiva in quanto nel contratto di accensione conto del 06/10/1994 non sono indicati i giorni valuta;									
B) utilizzare il tasso TUB minimo per gli interessi debitori e massimo per gli interessi creditori fino alla data del primo contratto regolare nel quale sono indicate le condizioni economiche stipulato in data 30/01/2006. Dal 30/01/2006 sono state applicate le condizioni economiche indicate negli scalari nell'esercizio dello jus variandi.									
C) Considerare prescritte le competenze extra fido in presenza di rimesse solutorie e quindi al 31/12/1994, 31/03/1995, 31/03/1996, 30/06/1996, 30/09/1996, 31/03/1999, 31/12/2004 come individuate nel prospetto n° 2 IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI SOLLEVATE DAL DR CAPPELLUTI per [redacted] srl;									
D) Capitalizzazione finale alla data del primo contratto nel quale è correttamente indicata la pari periodicità ovvero al 30/01/2006. Dal 30/01/2006 fino al 31/12/2013 gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente; dal 01/01/2014 gli interessi sono stati capitalizzati alla fine come richiesto nel quesito istruttorio.									
E) ricalcolare le CMS sulla base delle condizioni contrattuali dalla data della stipula del contratto del 30/01/2006.									

